



Il Giorno del Ricordo

10 febbraio 2010

Con la Legge N. 92 del 30 marzo 2004, la Repubblica Italiana ha istituito il "*Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale*" e ha concesso "*un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*".

Scopo del riconoscimento del Giorno del Ricordo è quello di "*conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale*" (cfr. articolo 1, comma 1).

La terribile pagina di storia a cui fa riferimento il **Giorno del Ricordo** è quella che interessò i territori dell'Istria a partire dall'autunno del '43, subito dopo l'armistizio, fino al 1947, dove furono rastrellate, deportate e uccise migliaia di persone, per lo più italiani, dai partigiani dell'esercito di Tito.

L'inizio dell'eccidio risale al '43, subito dopo l'**armistizio**, nell'Istria abbandonata dai soldati italiani e non ancora controllata dai tedeschi, quando i partigiani slavi gettarono nelle **foibe** (fosse rocciose profonde fino a 200 metri) centinaia di cittadini italiani considerati "*nemici del popolo*".

Ma fu nel 1945, durante i quaranta giorni dell'**occupazione jugoslava**, dall'ingresso di Tito il 1 maggio, fino all'arrivo delle truppe anglo - americane, a metà giugno, che la **carneficina** delle foibe raggiunse l'apice dell'orrore.

Lo **sterminio** fu condotto **senza distinzioni** politiche, razziali ed economiche, seguendo le direttive di **Tito**, che ordinava di eliminare i fautori del nazionalismo. Furono arrestati fascisti, anti-fascisti e partigiani, cattolici ed ebrei, uomini, donne, vecchi e bambini, industriali, agricoltori, pescatori, poliziotti e carabinieri, militari e civili, secondo un disegno che prevedeva l'epurazione attraverso torture, fucilazioni e infoibamenti.

La **persecuzione**, soprattutto in quella "*terra di nessuno*", vicina al confine, sottoposta all'amministrazione jugoslava, la violenza e l'efferatezza delle esecuzioni, precedute spesso da processi sommari, torture e linciaggi, determinarono l'**esodo** che nel dopoguerra allontanò quasi tutta la popolazione italiana dall'Istria.

Ancora oggi, dopo circa sessant'anni, non ci sono cifre ufficiali relative ai **deportati**, agli italiani **uccisi** durante la prigionia e, soprattutto, agli **infoibati** scomparsi nell'autunno del '43 e nella primavera del '45. Non sono, però, gli zeri in più o in meno a ridurre la portata di questa tragedia, di cui è importante conoscere le cause e le dinamiche per evitare che in futuro qualunque essere umano si possa ritrovare protagonista, vittima o carnefice, di una storia di persecuzione.

Il 10 febbraio è un **giorno per ricordare**, per raccontare, per capire e **condividere la memoria** dopo anni di silenzio.



Lo scenario geografico

Parlamento Italiano

Legge 30 marzo 2004, n. 92

"Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004

Articolo 1

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano – fiumano - dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

Articolo 4

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Articolo 5

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Articolo 6

1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 7

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le foibe

Profilo storico

Nel corso del settembre-ottobre del 1943 e, in misura molto più ampia, durante la primavera del 1945, le foibe rappresentarono il simbolo di una tragedia spaventosa che colpì la popolazione giuliano-dalmata, quando alcune migliaia di persone (circa 6-7mila) vennero uccise dai partigiani di Tito ed i loro corpi furono gettati in parte in queste voragini, in parte nelle fosse comuni o in fondo all'Adriatico, oppure non tornarono dai vari luoghi di prigionia.

Elemento comune di questo dramma fu la quasi totale mancanza di notizie delle persone deportate che sparirono senza lasciare traccia, per cui nel tempo si è consolidato l'uso del termine «foiba» nel suo significato soprattutto simbolico, come paradigma di una vicenda molto più ampia, a prescindere dal luogo esatto e dalle specifiche modalità che interessarono le singole uccisioni.

Il termine «foiba» divenne nel tempo rappresentativo della fine di tutte le migliaia di persone scomparse senza dare più notizia di sé, uccise a seguito di due distinte ondate di violenza scatenate da elementi del Movimento Popolare di Liberazione jugoslavo. Molti vennero fucilati o comunque eliminati durante la loro deportazione, altri cessarono di vivere per malattia, per stenti o per le esecuzioni sommarie di cui furono vittime nei lunghi periodi di detenzione nelle carceri o nei campi di concentramento nelle varie regioni della Jugoslavia.

Non indifferente è in particolare il numero di coloro, che dopo il loro arresto, furono uccisi anche parecchi mesi dopo la fine della guerra dagli organi di polizia jugoslavi.

La foiba di Basovizza è il memoriale per tutte le vittime degli eccidi del 1943-45, figura e simbolo di tutti i drammi che hanno segnato le vicende del confine orientale al finire del secondo conflitto mondiale.

Il termine: cosa significa foiba?

Foiba: vocabolo derivato dal latino fovea che significa fossa, abisso. Fino a pochi anni fa il termine si trovava solo nei testi di geologia per definire uno dei tanti fenomeni carsici tipici della Venezia Giulia. Le foibe sono delle cavità naturali, voragini a forma di imbuto, che sprofondano più o meno verticalmente nel terreno per decine di metri, talvolta con salti di due-trecento metri, autentici pozzi naturali, abissi che appaiono all'improvviso sul territorio. Possono avere dimensioni molto variabili, da quella di Pisino, la più vasta dell'Istria, a quelle del Carso triestino. La bocca della foiba, o inghiottitoio, ha di solito un'apertura della larghezza di pochi metri ed è quasi sempre semi occultata dalla vegetazione spontanea che vi cresce attorno, per cui risulta di difficile localizzazione. Sotto l'apertura si spalanca la voragine che ha un andamento quasi sempre molto irregolare e tortuoso, che si sviluppa in cunicoli ed anfratti inaccessibili all'uomo.

Sovente è difficile, se non impossibile, capire dove finisca la voragine perché essa, molte volte, si dirama in un dedalo di stretti pertugi che continuano a scendere, perdendosi nelle viscere della terra.



Il monumento collocato all'ingresso della "foiba" di Basovizza



Recupero di resti umani dalla foiba di Vines, località Faraguni, presso Albona d'Istria negli ultimi mesi del 1943



Immagine dell'epoca



Lapide votiva nel cimitero di Cosala, Fiume.



La Foiba di Pisino, dove si inabissa l'omonimo torrente



Mappa delle principali foibe